

“Eccesso di potere”: il TAR ha bocciato la precettazione degli scioperi di Salvini

Il Tar del Lazio ha bocciato l’ordinanza con cui il Ministero delle Infrastrutture, guidato dal vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, aveva precettato lo sciopero nazionale dei trasporti del 15 dicembre, ordinando la sua riduzione a sole 4 ore. Secondo il tribunale amministrativo - che dà dunque ragione alle sigle sindacali che, attraverso due ricorsi paralleli, si erano opposte alla decisione di Salvini - il provvedimento è infatti “affetto da violazione di legge e da **eccesso di potere** per carenza di presupposto, con riferimento alla fase di impulso dell’esercizio del potere”. I giudici hanno asserito che, per legittimare tale intervento, “risultavano indispensabili la chiara esplicitazione delle speciali ragioni di necessità e di urgenza”, ma “nessuna adeguata indicazione in tal senso è dato rinvenire nel provvedimento avverso”. Così, il ministero dei Trasporti, che ora sarà chiamato a pagare le spese processuali, “ha finito per **sovrapporre la propria valutazione a quella dell’autorità di settore**, alterando il vigente assetto regolatorio in materia”.

Nella sua [pronuncia](#), il TAR del Lazio ha spiegato che, come regola, spetta alla Commissione di Garanzia la facoltà di segnalare alla presidenza del Consiglio il “fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona” quando viene programmato uno sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale. Il governo, invece, può precettare autonomamente solo “nei casi di necessità ed urgenza”, che occorre motivare “chiarendo espressamente” i presupposti che legittimano il provvedimento straordinario. La finalità del meccanismo, ricordano i giudici, è ovviamente quella di “**limitare il più possibile l’ingerenza ‘politica’** sul diritto di sciopero”. Nel caso di specie, però, a detta del TAR le precondizioni per legittimare un intervento autonomo da parte dell’esecutivo non c’erano affatto. Infatti, dal momento che l’ordinanza impugnata è stata “adottata senza la previa segnalazione da parte della Commissione”, sarebbe stata indispensabile “la chiara esplicitazione delle speciali ragioni di necessità e di urgenza, relative a fatti sopravvenuti eventualmente occorsi a ridosso dell’astensione”, che potessero “legittimare l’intervento officioso del ministro”. Tuttavia, sancisce il tribunale amministrativo, “nessuna adeguata indicazione in tal senso è dato rinvenire nel provvedimento avverso, in cui il dicastero si è limitato a far riferimento a fatti e a circostanze già conosciute dalla Commissione ed evidentemente **non ritenute idonee a concretizzare l’invito a provvedere**”. I giudici ricordano inoltre che l’Autorità dei trasporti aveva già dato un via libera sostanziale, limitandosi a “un invito formale” ai sindacati a “evitare la rarefazione oggettiva dello sciopero”, distanziando dunque le varie iniziative. Un invito che, scrivono i giudici, è stato “osservato”.

Dura la reazione della Lega, che in una nota firmata da diversi parlamentari [scrive](#): “Per il Tar, evitare che il Paese intero si bloccasse e che milioni di italiani rimanessero a piedi è un ‘eccesso di potere’. Per noi invece è una **forzatura contro il buonsenso**. Il ministro Salvini

“Eccesso di potere”: il TAR ha bocciato la precettazione degli scioperi di Salvini

si è impegnato a ridurre uno sciopero per garantire il diritto dei pendolari e di tutti i cittadini a circolare liberamente. Questa è la linea e non cambierà. Siamo intenzionati a tutelare gli italiani, non il weekend lungo di Landini”. Citazione quanto mai fuori luogo, dal momento che Landini è il segretario della CGIL, mentre a ricorrere contro il provvedimento di Salvini erano stati Usb Lavoro Privato, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb, Cub Trasporti e Al Cobas. I sindacati hanno invece **festeggiato la pronuncia [parlando](#)** di «un importante risultato dei lavoratori».

[di Stefano Baudino]